



Allegato 2 - CERTIFICAZIONI AMMESSE

Le certificazioni ammissibili a finanziamento del bando Voucher Certificazioni PMI per competitività e sostenibilità dovranno essere:

- A. di prodotto, servizio o di processo, non possedute precedentemente;
- B. essere di carattere volontario, non obbligatorie per legge;
- C. quelle nelle quali esistono standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
- D. rilasciate da organismi di certificazione indipendenti accreditati Reg CE 765/2008;
- E. dimostrabili con un attestato di certificazione datato rilasciato entro il periodo di ammissibilità delle spese del presente bando.

Di seguito alcuni dettagli esplicativi:

- A. La certificazione deve essere di nuovo ottenimento e non trattarsi di mero rinnovo. Nel caso di un rinnovo con forti elementi di discontinuità rispetto alla precedente certificazione, si prega di darne evidenza nella modulistica allegato A, al fine di una corretta istruttoria.
Sono ammissibili le certificazioni di prodotto, servizio o di processo. Non sono viceversa ammissibili le certificazioni legate alle persone (figure professionali, competenze, ecc);
- B. Le certificazioni ammesse a finanziamento dovranno avere carattere volontario e non rispondere a obblighi di legge vigenti sul territorio nazionale. Le uniche certificazioni obbligatorie ammissibili sono esclusivamente quelle imprescindibili per l'operatività di un'impresa in nuovi comparti produttivi o nuovi mercati internazionali.
- C. Il bando non prevede un elenco esaustivo delle certificazioni ammesse. Tali certificazioni devono avere standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.
Sono sicuramente ammessi tutti gli standard:
 - a. riconducibili al livello internazionale ISO (<https://www.iso.org/standards.html>);
 - b. riconducibili al livello europeo CEN (<https://www.cencenelec.eu/european-standardization/european-standards/>);
 - c. riconducibili al livello italiano UNI (www.uni.com);
 - d. riconducibili allo schema proprietario SA 8000 (certificazione etica -Social Accountability 8000).

Per tutti gli altri standard nazionali ed internazionali che non siano riconducibili ai punti a) b) c) e d) si prega di darne evidenza nell'allegato A, al fine di una corretta istruttoria.

Unioncamere Piemonte prevederà un elenco - non esaustivo - di certificazioni potenzialmente ammissibili, mentre per tutte le altre certificazioni si prega di darne evidenza nell'allegato A, al fine di una corretta istruttoria.

Fra le certificazioni sicuramente non ammissibili ci sono quelle riconducibili ad attestazioni, marchi di commercio, di consorzio, di tipicità territoriale o altri marchi.

Qualora l'impresa abbia un dubbio riguardo a talune certificazioni, si prega di scrivere preventivamente a bandi@pie.camcom.it

- D. L'ente certificatore dovrà essere un Ente accreditato ed indipendente rispetto all'impresa beneficiaria. L'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011 "Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies". All'interno dell'Unione europea, l'accreditamento ha uno status giuridico ed è riconosciuto quale espressione di pubblica Autorità dal Regolamento europeo CE 765/2008, che prevede che ogni Stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento. Accredia è l'Ente Unico di accreditamento designato dal Governo italiano. Per questo bando, sono altresì ammessi gli Enti accreditati da IAF (International Accreditation Forum <https://iaf.nu/en/home/>) , dall'ILAC (international organisation for accreditation bodies <https://ilac.org/>) o dal Saas (<https://sa-intl.org/sa8000-ricerca/>)

Qualora l'ente certificatore non sia accreditato dai suddetti enti, si prega di darne evidenza nell'allegato A, al fine di una corretta istruttoria.

- E. La certificazione ottenuta dall'Ente certificatore dovrà essere datata in maniera esplicita (gg/mm/aaaa o equipollente), con data posteriore alla data di presentazione della domanda e anteriore alla data di rendicontazione. Qualora la certificazione richiedesse un tempo superiore ai 24 mesi, l'impresa beneficiaria, dietro apposita motivazione, potrà rendicontare uno step intermedio, a patto che esso sia formalmente previsto dal percorso di certificazione.